

PATTO DI COLLABORAZIONE GESTIONE CONDIVISA DI VIALE BUSCALIONI (PROGETTO IL SALOTTO DI MIRANDA)

PREMESSO CHE:

1. L'art. 118, comma 4, della Costituzione, nel riconoscere il principio di sussidiarietà orizzontale, affida ai soggetti che costituiscono la Repubblica il compito di favorire l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale;
2. L'articolo 2, comma 1, lettera q), dello Statuto della Città di Torino individua, tra le finalità perseguite dal Comune nell'esercizio delle proprie attribuzioni: "riconoscere, anche al fine di tutelare le generazioni future, dei beni comuni in quanto funzionali all'esercizio dei diritti fondamentali della persona nel suo contesto ecologico e garantirne il pieno godimento nell'ambito delle competenze comunali";
3. La Città di Torino con Deliberazione del Consiglio Comunale n. mecc. 2019 01609/070 del 2 dicembre 2019 ha approvato il Regolamento n.391 per il Governo dei Beni Comuni Urbani nella Città di Torino (di seguito: Regolamento);
4. In data 2 novembre 2022 Miranda APS (con sede legale in via Baretta 7, 10100 Torino, C.F. 11526710014, P.IVA 11526710014) ha presentato alla Città proposta di Patto di collaborazione relativamente all'utilizzo del tratto di Viale Buscalioni dal civico 17 al 21, per la prosecuzione del progetto "Il Salotto di Miranda" e delle attività ad esso connesse (prot. 2199 del 03 novembre 2022);
5. Il progetto "Il salotto di Miranda" è uno dei 19 vincitori del bando ToNite della Città di Torino e prevede il recupero e riuso degli spazi del viale alberato di via Buscalioni attraverso la realizzazione di un presidio urbano per ospitare attività ricreative e culturali e attività ludico-sportive come la petanque, e l'installazione di arredi temporanei sul viale per migliorare l'illuminazione e la cura del verde pubblico. Durante questo percorso Miranda APS ha stretto relazioni con molti soggetti territoriali, associazioni culturali e di promozione sociale, commercianti e gruppi informali, quantificabili intorno a circa 150 persone. Alcuni cittadini, sia singoli sia gruppi informali, hanno manifestato la disponibilità a farsi carico in modo più strutturato della gestione e della vita quotidiana di questi spazi.
6. Il Tavolo tecnico Beni Comuni, istituito ai sensi dall'articolo 10 del Regolamento n. 391, in data 16 novembre 2022 ha esaminato la proposta presentata da Miranda APS, che si ispira ai principi fondamentali che pongono al centro dell'azione condivisa valori quali l'inclusione sociale, lo sviluppo di comunità e la cittadinanza attiva. La proposta avanzata è stata valutata positivamente dal Tavolo tecnico e assegnata per competenza alla Divisione Innovazione e Fondi Europei che a seguito di istruttoria favorevole ai sensi dell'art. 12 del Regolamento n. 391 ha avviato l'iter necessario alla

co-progettazione con i Soggetti civici in funzione della predisposizione di un patto di collaborazione tra la Città e i Soggetti civici stessi.

7. con Deliberazione della Giunta Comunale n. 175 del 04/04/2023, è stata avviata la fase di co-progettazione per definire il programma di cura e gestione condivisa, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, del Regolamento. Alla co-progettazione hanno partecipato i Soggetti civici e i funzionari della Divisione Innovazione e Fondi Europei e dell'Area Trasformazioni Periferie e Beni Comuni;
8. All'esito dell'attività di co-progettazione, il cui resoconto è pubblicato nella apposita sezione del sito Internet, la proposta prevede dunque, nella sua redazione finale, la realizzazione di un intervento di trasformazione e presa in cura del tratto di Viale Buscalioni dal civico 17 al 21.
9. A conclusione dell'attività di co-progettazione, con Deliberazione del ..., n. mecc. ... la Giunta Comunale ha provveduto ad approvare lo schema del presente Patto.

Tutto ciò premesso e accettato,

TRA

La Città di Torino, C.F. e P. IVA n. 00514490010, con sede in Torino, Piazza Palazzo di Città n. 1, nella persona di Fabrizio Barbiero, funzionario in P.O. con delega Divisione Fondi europei e Innovazione, nato a [REDACTED] (in seguito: Città);

E

Miranda APS, con sede legale in via Baretto 7, 10100 Torino, C.F. 11526710014, P.IVA 11526710014, nella persona di Yankuam Sartoretto nato a [REDACTED] in data [REDACTED] e residente in [REDACTED], quale Legale Rappresentante del suddetto Ente; (In seguito: Soggetti Civici)

di seguito congiuntamente definiti come "le Parti",

SI DEFINISCE QUANTO SEGUE

Art. 1

OGGETTO, OBIETTIVI E AZIONI

1. Le premesse formano parte integrante del Patto
2. Il presente Patto di Collaborazione (in seguito: Patto) ha ad oggetto la gestione condivisa del tratto di Viale Buscalioni dal civico 17 al 21.
3. Gli obiettivi del Patto sono:

- a. dare continuità e stabilità a un'esperienza innovativa, finanziata dalla Città di Torino attraverso il bando Tonite, che ha reso attrattivo e fruibile un luogo un tempo abbandonato garantendone cura e presidio costante;
- b. promuovere l'uso dello spazio pubblico e consolidare la funzione del viale come luogo di incontro aperto alla cittadinanza, contesto abilitante il protagonismo civico e la co-progettazione sociale, finalizzata alla riappropriazione dello spazio da parte delle comunità;
- c. rafforzare la vocazione di innovazione sociale del viale e la sua riconoscibilità come luogo di sperimentazioni in ambito visivo, tecnologico, artistico e ludico-formativo;
- d. avviare percorsi di empowerment socio-culturale e tavoli di community engagement, e identificare gruppi di cittadini attivi nella gestione e manutenzione degli spazi;
- e. garantire la cura e l'animazione del viale attraverso attività di interesse collettivo di animazione sociale, culturale, didattica e formativa;
- f. rafforzare le dimensioni di auto - sostenibilità (economica, sociale e ambientale) della progettualità, attraverso attività coerenti con l'art. 24 del Regolamento e con le finalità statutarie dell'Associazione.

Le azioni e gli interventi previsti sono:

- a. cura, animazione e presidio dello spazio, anche con il contributo dei cittadini e con l'eventuale coinvolgimento di altre realtà del territorio;
- b. attività di public engagement e progettazione partecipata per individuare usi, funzioni, potenzialità del luogo e nuove proposte di attività e accompagnamento a gruppi informali di cittadini per lo sviluppo di azioni autonome di animazione e presidio degli spazi;
- c. azioni di animazione e formazione: attività ludico-ricreative e di educazione alla cittadinanza, di carattere artistico, educativo, sociale e sportivo che coinvolgano target differenti (ad esempio: formazione e assistenza digitale; attività di storytelling e scrittura creativa; lezioni di burraco e maglia; competizioni e lezioni di petanque; etc...);
- d. realizzazione di iniziative pubbliche che animino gli spazi organizzate dall'associazione e iniziative realizzate da cittadini e soggetti sociali;
- e. apertura e messa a disposizione delle serre - acquistate nell'ambito del progetto IL SALOTTO DI MIRANDA selezionato dal Bando contributi del progetto europeo ToNite - per almeno 4 giorni a settimana (nei mesi primaverili ed estivi);
- f. gestione della casetta-magazzino utilizzata per il ricovero del materiale e delle attrezzature funzionali alle attività del patto - la casetta-magazzino è stata acquistata nell'ambito del progetto IL SALOTTO DI MIRANDA selezionato dal Bando contributi del progetto europeo ToNite.

Art. 2

RUOLO DELLE PARTI E MODALITÀ' DELLA COLLABORAZIONE

1. Le Parti, per la realizzazione del Patto, si ispirano ai principi generali di cui all'articolo 3 del Regolamento: fiducia e buona fede, pubblicità e trasparenza, inclusione e accesso, pari opportunità, sostenibilità e rigenerazione ecologica, proporzionalità, adeguatezza e differenziazione, informalità, autonomia civica, territorialità, non surrogazione, formazione, consapevolezza e contrasto alle discriminazioni.

2. I Soggetti civici si impegnano a realizzare le seguenti azioni:

- cura, animazione, presidio, monitoraggio dello spazio e segnalazione alla Città per eventuali manutenzioni necessarie;
- apertura, gestione, messa a disposizione e manutenzione delle serre e dei campi da bocce/petanque;
- azioni di public engagement, animazione e formazione;
- eventuale allargamento, tramite le suddette azioni, della partecipazione al Patto di collaborazione e coordinamento della rete di realtà formali e informali che intenda contribuire alla gestione degli spazi.

3. La Città si impegna a realizzare le seguenti azioni:

- Attività, interventi, beni strumentali e di consumo:
 - o fornitura in comodato d'uso gratuito di attrezzature e beni di consumo presenti nell'Attrezzoteca costituita nell'ambito del progetto Co-City e gestita dalle Case del Quartiere.
- Esenzioni e agevolazioni:
 - o esclusione dall'applicazione del canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche, ai sensi dell'articolo 12, comma 2, lettera c) del Regolamento n. 395 per le attività svolte nell'ambito del Patto che richiedono l'occupazione di suolo pubblico.
- Attività di comunicazione e informazione:
 - o informazione alla cittadinanza sull'attività e sui contenuti del Patto;
 - o creazione di un canale di informazione con i sottoscrittori del Patto, diffondendo le opportunità offerte dai canali informativi della Città relativamente alle iniziative e ai servizi attivi nell'area.

4. Nel rispetto del principio di autonomia civica, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera i) del Regolamento, per il coordinamento delle attività di gestione condivisa le Parti si avvarranno dei seguenti strumenti:

- o Gruppo di lavoro coordinato da APS Miranda e composto da un/a rappresentante di APS Miranda, un/a rappresentante della Divisione Innovazione e Fondi Europei, un/a rappresentante dell'Area Trasformazioni Periferie e Beni Comuni, rappresentanti di ulteriori soggetti che aderiranno in futuro al patto ed eventuali altri Settori della Città il cui contributo si rendesse necessario, quale strumento di coordinamento progettuale, organizzativo, gestionale, e di monitoraggio e valutazione delle azioni previste dal patto e dei

percorsi di progettazione partecipata. Il gruppo si riunirà con cadenza almeno semestrale. Il Gruppo di lavoro valuterà inoltre le richieste di adesione al Patto da parte di altri soggetti interessati;

- report annuali di monitoraggio e valutazione realizzati dal Gruppo di lavoro.

5. I Soggetti civici possono svolgere azioni di autofinanziamento ai sensi dell'articolo 24 del Regolamento.

6. Durante lo svolgimento delle attività previste, sarà garantita la fruizione collettiva dei beni comuni oggetto del Patto.

7. Eventuali modifiche relative a uso e gestione dello spazio devono essere concordate tra le Parti, che si impegnano a darne adeguata pubblicità secondo le previsioni del Regolamento n. 391.

Art. 3

RESPONSABILITÀ, SICUREZZA E COPERTURA ASSICURATIVA

1. I Soggetti civici sono responsabili delle azioni che con il presente Patto e con le attività ad esso connesse si sono impegnati a realizzare e comunque in relazione a quanto previsto all'art. 2, commi 2 e 4.

2. La Città è responsabile delle azioni che con il presente patto e con le attività ad esso connesse si è impegnata a realizzare e comunque in relazione a quanto previsto all'art. 2, comma 3.

3. Nell'esercizio delle azioni descritte all'art. 2 la Città non assume il ruolo di datore di lavoro e/o di committente nei confronti dei Soggetti civici. I Soggetti civici operano senza alcun rapporto di dipendenza dalla Città. Le Parti sono responsabili dell'osservanza delle disposizioni in materia di prevenzione, protezione, sicurezza, salute e igiene del lavoro, ciascuna di esse in relazione alle azioni descritte all'art. 2.

4. Al Patto è allegato il documento previsto dall'art. 27, comma 4, del Regolamento, contenente:

- a. descrizione del sito e dello stato dei luoghi e comunicazione dei rischi generali e specifici legati al sito e dei possibili rischi derivanti da interferenze con attività concomitanti;
- b. individuazione dei rischi specifici delle attività previste e misure di prevenzione individuate dai Soggetti civici;
- c. misure di sicurezza e prescrizioni tecniche condivise per la realizzazione delle attività previste dal Patto.

5. I Soggetti civici individuano nella persona di Yankuam Daniel Sartoretto in qualità di presidente di Miranda APS il/la supervisore/a cui spetta la responsabilità di verificare che venga rispettato quanto contenuto nel suddetto documento. Qualora durante l'attuazione del Patto venisse individuato/a un/a diverso/a referente, i Soggetti civici si impegnano a comunicarlo tempestivamente alla Città.

6. Le Parti rispondono degli eventuali danni cagionati, per colpa o dolo, a persone o cose, ciascuna di esse in relazione alle specifiche attività gestite nell'ambito del presente Patto.

7. La Città garantisce idonea copertura assicurativa per i Soggetti civici che stipulano il Patto. Le formazioni sociali stabilmente organizzate che stipulano il Patto si impegnano in ogni caso a garantire la copertura assicurativa dei/delle proprie/le associati/le.

8. Come previsto dall'articolo 27 comma 6 del Regolamento, la Città, come forma di sostegno, potrà rendere disponibili dispositivi di protezione individuale e fornire documenti informativi anche relativi alle disposizioni di cui al Titolo III del Decreto Legislativo n. 81/2008.

Art. 4

INTERVENTI E OPERE SUL BENE

1. La realizzazione di interventi di manutenzione, restauro e riqualificazione è disciplinata dall' art 9, commi 3 e 4 del Regolamento e deve essere concordata tra le Parti ed eseguita nel rispetto delle normative vigenti.

2. I Soggetti Civici si impegnano a realizzare i seguenti interventi di manutenzione, restauro e riqualificazione:

- manutenzione dei manufatti acquistati nell'ambito del progetto IL SALOTTO DI MIRANDA selezionato dal Bando contributi del progetto europeo ToNite: n. 2 serre, n. 1 casetta-magazzino; manutenzione dei campi da bocce/petanque;
- altri interventi esito di percorsi di progettazione partecipata, coordinati dal Gruppo di lavoro.

3. Nel corso della collaborazione, l'eventuale realizzazione di interventi e/o di opere deve essere concordata tra le Parti.

4. Le Parti stabiliscono, al momento dell'accordo sulla loro realizzazione, anche le modalità di rimozione o mantenimento, alla conclusione del Patto.

5. Al termine del Patto di collaborazione, in assenza di rinnovo, APS Miranda si impegna alla rimozione dei manufatti di cui al comma 2 a proprie spese e al ripristino dell'area, salvo diversi accordi tra le Parti.

6. Le eventuali acquisizioni di opere e interventi da parte della Città sono sempre a titolo gratuito.

Art. 5

PUBBLICITÀ DEL PATTO

Tutta la documentazione relativa al Patto è pubblicata sul sito www.comune.torino.it/benicomuni al fine di acquisire da parte di tutti i soggetti

eventualmente interessati proposte e osservazioni, secondo quanto previsto e per le finalità di cui all'articolo 10, comma 4, del Regolamento.

Art. 6
MONITORAGGIO E VALUTAZIONE

Nel rispetto dei principi generali di chiarezza, comparabilità, periodicità, verificabilità descritti all'articolo 26 del Regolamento, il monitoraggio e la valutazione delle azioni previste dal Patto sono realizzate attraverso le seguenti modalità:

- a. incontri periodici del Gruppo di lavoro;
- b. report annuali di monitoraggio e valutazione, realizzati dal Gruppo di lavoro.

Art. 7
DURATA E SCADENZA DEL PATTO

1. Il Patto ha una durata di 3 anni, a decorrere dalla data di sottoscrizione. Alla scadenza, previa verifica della sua puntuale e corretta esecuzione, le Parti possono rinnovarlo mediante accordo espresso in forma scritta.

2. I Soggetti civici ove abbiano conferito materiali e attrezzature strumentali alle proprie attività hanno diritto di rimuoverle alla fine del Patto, salvo diverso accordo tra le Parti.

Art. 8
RECESSO ANTICIPATO DELLE PARTI

1. La Città può recedere dal Patto per circostanziati motivi di interesse pubblico.

2. I Soggetti civici possono recedere per giusta causa dal Patto, fornendo adeguata motivazione.

3. La facoltà di recesso di cui ai precedenti commi è esercitata tramite comunicazione scritta o posta elettronica all'altra Parte e pubblicata sul sito Internet della Città. Il recesso ha effetto decorso un termine di preavviso non inferiore a giorni 45 dal ricevimento della comunicazione.

Art. 9
TENTATIVO DI CONCILIAZIONE

Qualora, in merito all'esecuzione, alla cessazione o al rinnovo del Patto, insorgano controversie tra le Parti o tra queste ed eventuali terzi, verrà esperito un tentativo di conciliazione.

Art. 10
SPESE CONTRATTUALI E IMPOSTA DI REGISTRO IN CASO D'USO

Le spese contrattuali, relative, accessorie e conseguenti sono a carico dei Soggetti civici. L'atto non ha natura patrimoniale e pertanto, ai fini fiscali, si applica l'Imposta di Registro in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 della Tariffa parte seconda del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.

Art. 11

DISPOSIZIONE INTERPRETATIVA

Il Patto deve essere interpretato e applicato nel senso più favorevole alla possibilità per i Soggetti civici di partecipare alla gestione e cura condivisa, alla rigenerazione e al governo dei beni comuni urbani.

Art. 12

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del Regolamento UE 2016-679 (GDPR - General Data Protection Regulation), i dati personali relativi ai Soggetti civici e contenuti nel Patto saranno oggetto di trattamento e pubblicazione nel rispetto delle previsioni del Regolamento, con esclusione di qualsiasi ulteriore finalità di trattamento. Responsabile del trattamento è la Città di Torino, che può operare anche tramite propri preposti formalmente incaricati del trattamento.

Letto e sottoscritto per accettazione

Torino,

Per la Città di Torino

Per i Soggetti Civici